



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

DECRETO LEGISLATIVO 05.08.2015 N. 127, ARTICOLO 1, COMMA 3-bis

# ABOLIZIONE ESTEROMETRO 2022 Nuova modalità di comunicazione

A CURA DI

**NATALIA OPERTI  
PIERGIORGIO CASELLA**

L'art. 1 comma 1103 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha apportato significative modifiche all'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs n. 127/2015, riguardante la comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. **esterometro**).

Ricordiamo che la norma attualmente prevede che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato **trasmettano telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, con l'invio del c.d. esterometro.

Il Decreto in commento ha introdotto una importante novità: con riferimento alle operazioni effettuate **a partire dal 1 gennaio 2022**, i dati di cui sopra dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il **Sistema di interscambio (SDI)** secondo il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica (di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55).

Con riferimento alle medesime operazioni:

- a) la **trasmissione** telematica dei dati relativi alle **operazioni attive** effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- b) la **trasmissione** telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione **o di effettuazione** dell'operazione.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2022:

- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, occorrerà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Si precisa a tal proposito che:

- il tipo documento **TD17** verrà utilizzato per integrare o autofatturare (a seconda che il fornitore estero sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese Extra UE) gli acquisti di servizi dall'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
- Il tipo documento **TD18** si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l'imposta tramite la procedura di integrazione di cui all'art. 46 del D.L. n. 331/1993.
- il tipo documento **TD19** si riferisce agli acquisti da fornitore non stabilito in Italia di beni presenti in Italia, per i quali il cessionario italiano adempie agli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 attraverso la procedura di integrazione o di autofatturazione (a seconda che il fornitore estero sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese Extra UE).  
Si dovrà invece utilizzare il tipo documento **TD16** per integrare le fatture di acquisto in reverse charge "interno" (ossia per integrare le fatture ricevute per le operazioni di cui all'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, ad esempio le prestazioni di servizi di pulizia o di installazione impianti relative a edifici).

Sotto il profilo sanzionatorio, l'omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una **sanzione** di **2 euro** per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio è a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore consulenza ed approfondimento in merito.

## CONTATTI



**NATALIA OPERTI**

NATALIA.OPERTI@RLVT.IT



**PIERGIORGIO CASELLA**

PIERGIORGIO.CASELLA@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT